

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2014 Scadenza versamento saldo (16/12/2014)

### Avviso

Il **16 dicembre 2014** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2014<sup>1</sup>. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune<sup>2</sup>, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Regole particolari sono previste per gli enti non commerciali. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

### Aliquote e detrazioni d'imposta

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	<b>0,40%</b>
Aree edificabili	<b>0,76%</b>
Terreni agricoli - (4) vedere nota	<b>0,76%</b>
Tutti gli altri immobili	<b>0,76%</b>
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	<b>200,00 Euro</b>

### Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale<sup>3</sup>.
- i locatari finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto;
- i concessionari di aree demaniali.

### Quali immobili non pagano l'IMU

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7 e le unità immobiliari equiparate per legge all'abitazione principale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "*beni merce*"), a condizione che non siano affittati;
- gli altri immobili previsti dall'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992.

### Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune: **B285**

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.

distinguendo attraverso appositi codici tributo la quota di spettanza dello Stato e quella del Comune.

### Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito comunale [www.comune.busca.cn.it](http://www.comune.busca.cn.it), oppure contattare l'Ufficio Tributi del Comune 0171/948612 - Tel. 0171/948610.

Il Funzionario Responsabile IMU

<sup>1</sup> Si vedano:

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

<sup>2</sup> Si veda la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 31/07/2014.

<sup>3</sup> Si veda l'articolo 4, comma 12-*quinquies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

<sup>4</sup> E' attesa la pubblicazione di un decreto che da attuazione all'art.22, comma 2 del D.L. 66/2014 che limita l'esenzione dei terreni cosiddetti montani, solo se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. In questo contesto potrebbero risultare necessarie per la tipologia ulteriori approfondimenti e specificazioni.